



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. (vedasi signature in alto)

**Ai candidati inseriti in GAE e GPS scuola secondaria
di I e II grado della Provincia di Vicenza
a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale U.A.T. Vicenza**

Alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Vicenza

Alle OO.SS. provinciali del Comparto Istruzione

Oggetto: Chiarimenti e riscontro a richieste di informazioni e reclami avverso la procedura informatizzata di nomine a tempo determinato annuali e fino al termine delle attività didattiche da GAE e GPS ai sensi dell'O.M. 112/2022 del personale docente della Provincia di Vicenza. A.S. 2022/23.

A seguito delle numerose richieste di informazioni, dei reclami e delle diffide pervenuti allo scrivente Ufficio avverso le individuazioni pubblicate da questo UAT come risultanti dalla procedura informatizzata finalizzata al conferimento degli incarichi di supplenza indicati in oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

La presente nota si rivolge agli aspiranti candidati che lamentano di non aver ricevuto alcuna proposta di nomina, di aver ricevuto una proposta diversa da quella preferita oppure di essere stati sopravanzati da candidati collocati in posizione successiva e con punteggio più basso.

Ciò posto, occorre tenere presente che la procedura informatizzata conferisce gli incarichi di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche sulla base delle preferenze espresse nell'istanza di scelta cd "delle 150 sedi, fatti salvi i diritti di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e di precedenza per le categorie beneficiarie della legge n. 104/92.

La scelta delle 150 sedi e le preferenze sul tipo di posto (cattedra annuale/fino al termine attività didattiche, spezzone, cattedra orario, ecc.) hanno una rilevanza determinante per l'assegnazione dei posti disponibili. Infatti, il candidato può essere individuato su una sede/posto solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e le sedi/posti che risultano liberi per scorrimento. Pertanto non vengono assegnate nomine per corsi serali o sedi carcerarie a coloro i quali non abbiano espressamente indicato nella domanda la preferenza per i predetti corsi/sedi, come non può essere assegnata una Cattedra Orario Esterna a chi ha optato solo per una Cattedra Interna; nel caso di preferenze "sintetiche" (in cui viene indicato il Comune o il Distretto), la procedura assegna i posti in base all'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle scuole presenti nel Comune/Distretto (v. Bollettini Ufficiali).

La mancata presentazione della domanda cd delle "150 sedi" o la mancata espressione di sedi/posti costituisce rinuncia agli incarichi di supplenza.

Normativa di riferimento: OM n. 112 del 6 maggio 2022 - art. 12 c. 4



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

- La **mancata presentazione** dell'istanza della procedura informatizzata costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno per tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'a.s. 2022/23.
- La **mancata indicazione di alcune sedi/tipologie di posto** tra le preferenze espresse nell'istanza costituisce rinuncia per tutte le sedi e tutti i posti non indicati. Infatti, se quando arriva il proprio turno di nomina, l'aspirante non può essere soddisfatto rispetto alle preferenze che ha espresso in quanto al momento erano disponibili soltanto sedi/posti che non aveva indicato tra le preferenze, è considerato rinunciatario.
La conseguenza è che per l'a.s. 2022/23, sulle graduatorie per le quali sia risultato rinunciatario nel turno di nomina, il docente non potrà avere nessun incarico a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno, né sarà riconvocato nei successivi turni di nomina.
Si tenga presente che, poiché le operazioni di un turno di nomina non sono soggette a rifacimento, gli aspiranti che risultano rinunciatari non possono partecipare ai successivi turni di nomina; infatti le disponibilità che si determinano successivamente, anche per effetto di rinunce, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze e possono essere assegnate soltanto agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura nel turno precedente, fatto salvo il diritto al completamento per i nominati su spezzone in assenza di posti interi (v. art. 12 comma 12).
- Rimane fermo il diritto a poter accettare convocazioni da parte delle scuole da graduatorie d'istituto per supplenze brevi e saltuarie.

Tutto quanto premesso, questo Ufficio rigetta ogni istanza rientrante nelle fattispecie di cui *supra* pervenuta o che perverrà per eventuali e futuri nuovi turni di nomina.

La pubblicazione della presente nota sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

LA DIRIGENTE

Dott. ssa Nicoletta Morbioli

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento –Scuola di I° Grado -II° grado e Personale ATA
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile Rinaldis Teresa
teresa.rinaldis.vi@istruzione.it

Referenti

Francesca Calomeni e Clara De Antoni